

DELIBERA N. 280/25/CONS

**AUTORIZZAZIONE
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI
SU PIATTAFORMA INTERNET
ALLA SOCIETÀ LEGA CALCIO SERVICE S.P.A.
(Servizio di media audiovisivo RADIO TV SERIE A)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio 19 novembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”* e, in particolare, l’articolo 4 (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. la società Lega Calcio Service S.p.A., con istanza in data 14 luglio 2025 (Prot. Agcom n. 176730) – e successive integrazioni in data 12 agosto (Prot. Agcom n. 203200), 23 ottobre (Prot. Agcom n. 267762) e 7 novembre 2025 (Prot. Agcom n. 285053) – ha richiesto, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, il rilascio dell’autorizzazione per la fornitura del servizio di media audiovisivo lineare, su piattaforma *internet*, denominato RADIO TV SERIE A, la cui tipologia di programmazione viene descritta in “*commento alle competizioni organizzate dalla LEGA SERIE A*”. Il palinsesto è in lingua italiana ed è liberamente accessibile;
2. l’istanza è stata corredata dalla documentazione di cui all’articolo 4, comma 3, del Regolamento, comprensiva della copia del marchio editoriale del servizio di media audiovisivo, delle informazioni relative alle modalità di diffusione del servizio in oggetto e dell’attestazione del pagamento del contributo previsto per le spese d’istruttoria;
3. dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società Lega Calcio Service S.p.a. risulta in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 4 del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento *concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Lega Calcio Service S.p.a. avente sede legale in Milano, via Ippolito Rossellini n. 4 (C.F. 00905410155), è autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare, su piattaforma *internet*, denominato RADIO TV SERIE A, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento e dalla normativa di settore.

2. L'autorizzazione ha la durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di adozione del provvedimento ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
3. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione di comunicare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione e nei documenti allegati alla stessa. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.
4. L'Autorità effettua controlli e verifiche – anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy e della collaborazione della Guardia di Finanza - Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, nonché della Polizia postale e delle comunicazioni – sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.
5. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione, e/o di aggiornamento, al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'articolo 1, comma 6, *lett. a)*, n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla Parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2025

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella